

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 21 Maggio 2024

.....qtg'.52''

Stampato l'8 maggio 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 100/2022	ord. 31 maggio 2022 Corte d'appello di Milano - Ionela Maria Moise e altri c/ Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS	<p>art. 2, c. 1°, lett. a), n. 2, decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2019, n. 26</p> <p>Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti - Previsione che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Denunciata discriminazione indiretta che sfavorisce maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto a quelli italiani, poiché nella maggior parte dei casi i non residenti sono cittadini di altri Stati membri - Requisito sproporzionato e in conflitto con il principio della ragionevole correlabilità, poiché non considera quei cittadini europei e loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o in modo non continuativo negli ultimi due anni, sono, comunque, sufficientemente integrati nel nostro Paese - Disciplina che persegue uno scopo di dubbia legittimità, aiutando i bisognosi di un inserimento sociale solo in quanto radicati nel territorio e non in quanto bisognosi - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità dell'accesso ai vantaggi sociali nonché il diritto alla parità di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali - Violazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Conflitto con il principio della limitazione della sovranità nazionale.</p> <p>In subordine: Requisiti - Omessa previsione che il beneficiario, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, debba essere residente in Italia per almeno cinque anni, di</p>	<p>per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Vincenzo STUMPO Avv. Massimo BOCCIA NERI Avv. Mauro SFERRAZZA</p> <p>per Ionela Maria Moise e altri: Avv. Livio NERI Avv. Alberto GUARISO</p> <p>Avv. Stato: Paolo GENTILI</p>	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità dell'accesso ai vantaggi sociali nonché il diritto alla parità di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali

- rif. artt. 3, 11 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 21 e 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 24, c. 1°, direttiva CE 29/04/2004, n. 38; art. 7, par. 2, regolamento UE 05/04/2011, n. 492; art. 53 legge 24/12/2012, n. 234; art. 19 decreto legislativo 06/02/2007, n. 3

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 15/2024	ord. 15 gennaio 2024 Corte dei conti nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana - Regione Siciliana	<p>art. 7 decreto legislativo 27/12/2019, n. 158, come modificato da art. 1, c. 1°, decreto legislativo 18/01/2021, n. 8; art. 5 legge Regione Sicilia 26/11/2021, n. 30</p> <p>Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana - Ripiano del disavanzo finanziario della Regione Siciliana emerso alla data del 31 dicembre 2018 - Previsione del ripiano in dieci esercizi del disavanzo della gestione 2018 e delle quote di disavanzo non recuperate entro il termine dello stesso esercizio - Rinvio, per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, delle quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto del 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano previsto - Prevista riduzione a tre anni, rispetto al termine decennale, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo - Disposizioni regionali applicative dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che quantificano le quote oggetto di stanziamento e di ripiano annuale - Deviazione dal modello uniforme delineato dall'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011</p> <p>- rif. artt. 3, 5, 81, 97, c. 1°, 117, c. 2°, lett. e), e 120, c. 2°, Costituzione; art. 42, c. 12°, decreto legislativo 23/06/2011, n. 118</p>	per Regione Siciliana: Avv. Gianluigi Maurizio AMICO Avv. Alessandro DAGNINO Avv. Nicola DUMAS	BUSCEMA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 9/2024	ord. 5 dicembre 2023 Consiglio di Stato - Regione Emilia-Romagna c/ Massimiliano Borghi e altri	<p data-bbox="725 188 1209 304">art. 49, c. 1°, lett. b, legge Regione Emilia-Romagna 24/03/2004, n. 6, in combinato disposto con artt. 25 e 29 legge Regione Emilia-Romagna 27/05/1994, n. 24</p> <p data-bbox="725 336 1209 943">Domini collettivi - Partecipanze agrarie - Norme dalla Regione Emilia-Romagna - Controlli - Previsione che la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni delle Partecipanze agrarie della Regione Emilia-Romagna concernenti gli statuti e i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994 - Denunciata introduzione di un limite alla capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio di cui è dotato ciascun ente esponenziale di una collettività titolare di diritti di uso civico o di proprietà collettiva - Introduzione di una forma di sindacato amministrativo sull'attività dell'ente esponenziale della collettività - Denunciata introduzione, per effetto del rinvio alle norme della l. reg.le n. 24 del 1994, di un'ipotesi di decadenza coattiva degli organi dell'ente esponenziale della collettività</p> <p data-bbox="725 975 1209 1031">- rif. artt. 3, 9 e 117, c. 2°, lett. l) e s), Costituzione</p>	<p data-bbox="1236 188 1594 272">per Regione Emilia-Romagna: Avv. Franco MASTRAGOSTINO Avv. Maria Chiara LISTA</p> <p data-bbox="1236 336 1572 392">per Massimiliano Borghi e altri: Avv. Domenico FATA</p>	NAVARRETTA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 161/2023	ord. 25 ottobre 2023 Tribunale di Roma - L. F. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS	<p>art. 1, c. 13°, legge 08/08/1995, n. 335, in combinato disposto con art. 1, c. 707°, legge 23/12/2016, n. 190</p> <p>Previdenza - Pensioni - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso - Periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari - Disciplina che non prevede il diritto del pensionato alla relativa neutralizzazione, allorché i diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto di tale riscatto e qualora dall'applicazione del medesimo sistema, in luogo del sistema misto, che opererebbe in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico</p> <p>- Denunciata disciplina che, per effetto del riscatto e finanche del pagamento di un onere economico, determina per il riscattante un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quanto avrebbe avuto ove tale riscatto non fosse stato esercitato</p> <p>- rif. artt. 3 e 38 Costituzione</p>	<p>per L. F.: Avv. Maurizio SANTORI Avv. Maria Paola GENTILI</p> <p>Avv. Stato: Gianni DE BELLIS Avv. Stato: Pietro GAROFOLI</p> <p>per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Antonella PATTERI Avv. Giuseppina GIANNICO Avv. Lidia CARCAVALLO Avv. Sergio PREDEN</p>	SCIARRONE ALIBRANDI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	confl. pot. mer. 3/2023	Tribunale di Roma c/ Senato della Repubblica	deliberazione Senato 09/03/2022, Doc. IV n. 10	per Senato della Repubblica: Avv. Giovanni GUZZETTA	PETITTI	
			<p>Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti del senatore Armando Siri per i reati, in concorso con un altro imputato, di cui agli artt. 318 e 321 codice penale e per i reati, in concorso con altri imputati, di cui agli artt. 110, 318 e 321 codice penale - Richiesta del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma al Senato della Repubblica di autorizzazione a utilizzare le conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito del procedimento penale n. 12460/17 R.G.N.R. D. D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nell'odierno procedimento - Deliberazione del Senato della Repubblica di diniego dell'autorizzazione "per la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e 2523", nonché "per mancanza del requisito della fortuità e occasionalità in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018, prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090"</p>			
			<p>- rif. art. 68, c. 3°, Costituzione; art. 6, c. 2°, legge 20/06/2003, n. 140</p>			